

Reddito di Emergenza: entro il 30/11 è possibile la domanda per ottenere le due nuove mensilità

L'emergenza pandemica costringe il governo a reiterare i provvedimenti di carattere socio-assistenziale. Con il decreto Ristori bis vengono riconosciute due ulteriori mensilità di REM sia a chi ne ha già beneficiato che a nuovi richiedenti

Il perdurare della pandemia costringe il governo a rinnovare misure socio-assistenziali di sostegno, tra esse il reddito di emergenza (REM) introdotto dal D.L. n. 34/2020.

Con il [messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020](#) l'INPS fornisce le indicazioni operative, recependo le disposizioni del D.L. n. 137/2020, noto come decreto Ristori bis.

Anzitutto, un elemento importante per la nostra attività è l'introduzione di un termine molto ristretto per l'inoltro delle domande: il 30 Novembre.

L'oggetto della richiesta è relativo alle mensilità di REM di novembre e dicembre.

Saranno tenuti alla presentazione della domanda esclusivamente i nuclei familiari a) che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio); b) che hanno ottenuto solo le prime due mensilità di ReM (ai sensi del decreto legge n. 34/2020) e non anche la mensilità aggiuntiva (prevista dal decreto legge n. 104/2020).

Per tutti i nuclei già beneficiari del ReM di cui al decreto legge n. 104/2020, invece, l'Inps procederà d'ufficio senza ulteriori accertamenti (restano validi i requisiti già accertati in passato) e, pertanto, non è necessario presentare alcuna nuova istanza.

In questo numero:

Reddito di Emergenza: entro il 30/11 è possibile la domanda per ottenere le due nuove mensilità;

INPS: premio alla nascita in caso di gravidanze plurime o di affidi o adozioni plurimi;

INPS: cumulabilità pensioni e redditi da lavoro autonomo;

Tavolo tecnico regionale INPS Patronati;

Covid-19: precisazioni su Congedo straordinario e Bonus Baby sitting;

INCA: dimissioni on-line nuovi adempimenti.

Immigrazione:

Decreto Legge 130/2020: le disposizioni della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo,

Domanda reiterata di protezione internazionale;

Bonus asilo nido: illegittimo escludere i cittadini stranieri privi di permesso per lungo soggiornanti.

La nuova possibilità di richiesta del REM prevede l'invio delle domande entro il termine ultimo del 30 novembre. Nessuna novità è prevista in ordine ai requisiti richiesti per ottenere la prestazione

Ricordiamo i requisiti richiesti per ottenere la prestazione:

a) possesso nel mese di Settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all'importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare); b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; c) un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro.

Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;

d) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000€ stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo nonché, spiega l'Inps, con riferimento alle indennità già previste dai precedenti Dl n. 18/2020, Dl n. 34/2020 e Dl n. 104/2020 (in pratica viene ribadita l'incompatibilità del ReM con tutti gli indennizzi covid-19 eventualmente riconosciuti al nucleo familiare).

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente.

INPS: premio alla nascita in caso di gravidanze plurime o di affidi o adozioni plurime

L'INPS con il [messaggio n. 4252 del 13 novembre](#) spiega la modalità di richiesta del premio alla nascita nel caso di parti o affidamenti/adozioni plurime.

Il "premio alla nascita" è un beneficio economico di € 800 previsto, a domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell'affidamento o dell'adozione di minorenni. Il bonus spetta in relazione a ciascun figlio, per cui in caso di parti o affidamenti/adozioni plurime la madre potrà ricevere tante quote di € 800 ciascuna quanti sono i figli nati o affidati/adottati.

Nel caso di gravidanza plurima, la madre potrà scegliere di richiedere il bonus al compimento del settimo mese di gravidanza, selezionando nella procedura telematica la voce "Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza)" oppure al momento del parto, selezionando "Nascita avvenuta (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza)" ed allegando i codici fiscali dei nascituri.

Se la richiedente opterà per la prima soluzione, l'INPS erogherà una sola quota di € 800. Per ottenere le altre quote previste per ciascun figlio, sarà necessario presentare, a parto avvenuto, una **seconda domanda** indicando il codice fiscale di tutti i gemelli (servirà cioè una **doppia domanda** per ricevere il bonus in relazione a tutti i figli). Nel secondo caso, invece, se la domanda verrà accolta l'INPS potrà erogare tante quote da € 800 quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella

domanda.

Ricordiamo che il premio viene riconosciuto anche quando, raggiunto il settimo mese di gravidanza, si verifici un'interruzione della stessa.

I criteri sopra indicati sono validi anche per i casi di adozione plurima. In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile scegliere l'evento di interesse: "Adozione nazionale", "Adozione internazionale", "Affidamento preadottivo nazionale" o "Affidamento preadottivo internazionale", inserendo in un'unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.

INPS: cumulabilità pensioni e redditi da lavoro autonomo

Scadrà il 30 novembre il termine per presentare la dichiarazione di incumulabilità dei redditi di lavoro autonomo con la pensione prevista per i soggetti titolari di pensione entro il 31-12-2019.

Lo comunica l'INPS con il [messaggio n. 4231 del 12 novembre](#).

La norma è prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 503/92 ma nel tempo ha perso rilevanza per quanto attiene le pensioni di vecchiaia e di anzianità, per via delle varie riforme che hanno interessato la materia, su tutte l'art. 19 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che dal 01/01/2009 ha praticamente abolito il divieto di cumulo tra pensione di vecchiaia e anticipata con reddito da lavoro autonomo e dipendente.

Restano attive alcune casistiche, riportate nello schema sottostante, per le quali l'adempimento è ancora previsto: si tratta delle pensioni di invalidità del settore pubblico o privato per cui vige una parziale incumulabilità.

Pensione	Tipo reddito	Anni	Trattenuta
A.O. I.	Lavoro Dipendente	<40 anni	50% quota eccedente il t.m.
A.O.I.	Lavoro Autonomo	<40 anni	30% quota eccedente il t.m.*
Invalidità GdP	Lavoro Dipendente	<40 anni	50% quota eccedente il t.m.
Invalidità GdP	Lavoro Autonomo	<40 anni	30% quota eccedente il t.m.*

*La trattenuta non può eccedere il 30% del reddito prodotto

Ricordiamo che l'assegno ordinario di invalidità è soggetto anche alla trattenuta prevista dalla Tabella G della legge 335/95.

Per quanto attiene le pensioni della GdP la trattenuta è prevista per i trattamenti privilegiati e per le pensioni di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

La pensione di inabilità prevista dalla l. 222/84 e dalla l. 335/95 è incumulabile con qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Tavolo tecnico regionale INPS Patronati

Giovedì 12 novembre si è tenuto in modalità web il tavolo tecnico regionale INPS-Patronati.

È un importante appuntamento di confronto, previsto dall'accordo tecnico operativo INPS-Patronati, tra i funzionari della sede regionale INPS e i rappresentanti regionali dei patronati sulle problematiche di natura tecnico-procedurale che interessano le rispettive attività. Alle strutture INCA è già stata inviata una nota completa ripilogativa dell'incontro.

Ci interessa condividere con i lettori, a partire da questo numero di NI, alcuni quesiti inerenti argomenti di attualità che riteniamo di sicuro interesse.

ANF e relative procedure

D. Chiediamo di sapere, nel caso di domanda di prestazione ANF accolta e, successivamente, ritenuta indebita per errato inserimento dei redditi, a chi viene comunicato l'errata liquidazione e che procedura viene attivata nei confronti del richiedente e del datore di lavoro.

R. *In questi casi il provvedimento viene inviato all'interessato. Al datore di lavoro vengono inviate tutte le comunicazioni con il cassetto bidirezionale.*

ANF nuclei familiari con inabile

D. Le sedi territoriali INPS richiedono, nel caso di ANF con familiare inabile presente nel nucleo, la domanda di autorizzazione, ciò pur essendo stata segnalata nella domanda di ANF la presenza di inabile nel nucleo stesso. Tale procedura smentisce le indicazioni fornite dall'Istituto stesso con il messaggio n. 3604/2019.

(Da comunicazioni informali sembra risultare che gli uffici amministrativi abbiano difficoltà a reperire la documentazione dagli uffici sanitari).

R. *La D.R. INPS puntualizza quanto segue: la presentazione della domanda di autorizzazione, in presenza di familiare inabile, non deve essere richiesta a) nel caso di minorente titolare d' indennità di accompagnamento o di maggiorenne invalido al 100%, (messaggio n. 3142/19:) b) nel caso di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e titolare di indennità di frequenza (messaggio n. 3604/19). In tutti gli altri casi la richiesta di autorizzazione da parte delle sedi è legittima.*

ANF Rilevanza reddito derivante da RdC o REM

D. Come deve essere considerato ai fini dell'ANF il reddito derivante da REM e da RdC.

R. *Ad oggi non sono ancora pervenute dalla D.C. INPS indicazioni in merito alla computabilità o meno di questa tipologia di redditi ai fini ANF.*

ANF richiedente in condizione di genitore solo o vedovo

D. risultano per queste casistiche numerose domande respinte e richiesta di autorizzazione ANF.

R. *La D.R. precisa che non è corretto da parte delle sedi respingere questa tipologia di domanda. La procedura ANF, in presenza di un solo genitore richiedente, non elabora automaticamente la pratica, ma la pone in fase di valutazione che dovrà essere effettuata dalla sede.*

In questi casi è corretta la richiesta di autorizzazione se, ad esempio il figlio è nato da una relazione successiva allo stato vedovile.

Covid-19: precisazioni su Congedo straordinario e Bonus Baby sitting

Torniamo sull'argomento trattato nello scorso numero di NI per fornire le dovute precisazioni in ordine alla fruizione degli strumenti previsti, a favore di genitori di figli studenti di età inferiore a 16 anni, previsti dal decreto n. 149/2020

meglio conosciuto come D.L. Ristori Bis.

Congedo Retribuito: è previsto a favore di genitori di studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado collocate nelle zone rosse e chiuse a causa della pandemia. L'importo del congedo è pari al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo spetta anche ai genitori di figli con disabilità in stato di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura della scuola.

Bonus Baby Sitting: La riedizione del bonus di importo pari a € 1.000 è invece prevista solo per lavoratori autonomi genitori di figli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado collocate nelle zone rosse e chiuse a causa della pandemia. Tali lavoratori debbono risultare iscritti alla Gestione Separata INPS o per quelli iscritti alle Gestioni Speciali INPS (ART, COM, CD-CM).

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Spetta anche ai figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai provvedimenti anti-covid.

Non spetta ai familiari dello studente.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è incompatibile con il bonus asilo nido.

INCA: dimissioni on-line nuovi adempimenti e difficoltà tecniche di accesso

INCA nazionale con una nota organizzativa del 11 novembre informa che, a seguito di un pronunciamento del Garante della Privacy, **è stata inserita una nuova funzionalità per meglio tutelare i dati degli assistiti in occasione dell'invio delle dimissioni on-line.** La novità prevede la sottoscrizione di una delega sia da parte dell'operatore di patronato sia da parte del lavoratore. In sostanza prima dell'invio della domanda l'operatore dovrà scaricare dall'applicazione la delega da sottoscrivere assieme all'utente, **la quale riporterà un codice PIN indispensabile per poter poi procedere con l'invio della domanda di dimissioni.**

Sempre in tema di dimissioni on-line, evidenziamo che le novità procedurali in vigore dal 16 novembre, le quali prevedono l'accesso al sistema da parte dei nostri operatori con l'utilizzo dello Spid, **presentano gravi criticità operative** tali da costringere il Ministero [ad emanare una nota](#) con la quale comunica:

- Per i soggetti abilitati che dovessero incontrare ulteriori difficoltà la possibilità di aprire un **ticket** direttamente attraverso l'[URPonline](#) inserendo nome, cognome, codice fiscale e soggetto di appartenenza, al fine di accelerare la risoluzione delle anomalie.
- L'attivazione di un canale suppletivo di comunicazione, rappresentato da un indirizzo mail dedicato, cui dovrà essere inviato un apposito modello di richiesta di dimissioni sottoscritto dall'operatore di patronato e, ovviamente, dall'interessato e che dovrà essere inviato contestualmente via PEC al datore di lavoro.

Si tratta dell'ennesima complicazione a danno della nostra attività di tutela. INCA nazionale ha illustrato la problematica con una nota e fornirà, non appena disponibili, le opportune novità in ordine all'utilizzo di questa importante procedura.

Decreto Legge 130/2020

Le disposizioni della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo

Con la [circolare del 3.11.2020](#), la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo (CNA) ha fornito le linee interpretative delle nuove disposizioni in materia di asilo contenute nel D.L. n. 130/2020. La CNA si sofferma in modo particolare sulla riforma dell'art. 19 del Testo Unico Immigrazione, in materia di divieto di respingimento/espulsione e di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

- Nel caso in cui il cittadino straniero, nel paese in cui verrebbe respinto/espulso, dovesse essere oggetto di persecuzione o essere sottoposto a tortura o subire trattamenti inumani o degradanti, tenuto conto della presenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani nello stesso paese, la Commissione territoriale si pronuncia in merito al riconoscimento della protezione internazionale. Qualora dovessero ricorrere le condizioni di diniego ed esclusione della protezione internazionale previste dalla normativa, la Commissione territoriale si pronuncia riguardo al diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale. La CNA aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in riferimento a tali presupposti, non potrà essere convertito per motivi di lavoro in ragione di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1bis del TUI introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 130/2020. Quest'ultimo prevede che il permesso di soggiorno per protezione speciale possa essere convertito per motivi di lavoro ad eccezione dei casi in cui siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
- Per quanto concerne l'applicazione del divieto di espulsione in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la CNA ritiene che tale tutela possa essere applicata nel caso in cui non ricorrano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. Per la valutazione dei presupposti previsti dall'art. 19 TUI, le Commissioni Territoriali dovranno tenere conto della giurisprudenza della CEDU e di quella prodotta dalla Cassazione, a partire dalla sentenza n° 4455/2018. Il permesso di soggiorno per protezione speciale così riconosciuto potrà essere convertito per motivi di lavoro, salvo che ricorrano motivi ostativi legati alla sicurezza nazionale ovvero all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Domanda reiterata di protezione internazionale

La [circolare del Ministero dell'Interno del 13.11.2020](#) interviene rispetto alle informazioni da fornire al richiedente che reitera la domanda di protezione internazionale ai sensi degli artt. 29 e 29bis del D.lgs. n. 25/2008, in particolare per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla mancata rappresentazione dei nuovi elementi che stanno alla base della domanda stessa. A tale fine, il Ministero ha aggiornato con le disposizioni contenute nel DL 130/2020, la nota informativa allegata alla domanda di reiterata da consegnare al richiedente.

Bonus asilo nido

Illegittimo escludere i cittadini stranieri privi di permesso per lungo soggiornanti

A seguito di un ricorso promosso dall'ASGI, dall'APN e da LEDHA, la [sezione lavoro del Tribunale di Milano](#) si è pronunciata in merito alla mancata erogazione ai cittadini stranieri privi del permesso di lungo soggiorno del bonus introdotto dall'art. 1 comma 355 della Legge 232/2016 per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dall'anno 2020, ha incrementato l'importo del contributo, riformulando al contempo le condizioni socio-economiche (livelli ISEE) per la sua erogazione.

Il DPCM 17.02.2017 ha limitato tale prestazione ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea e ai soli cittadini stranieri in possesso del permesso per lungo soggiornanti.

L'INPS con la circolare del 14/02/2020 nel confermare quanto previsto dal DPCM, ha esteso il contributo solo ai titolari delle carte di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria, sancendo di fatto l'esclusione di tutte le altre categorie di permesso di soggiorno: lavoro, famiglia, compresi quindi i permessi di soggiorno con validità di almeno un anno quale elemento "minimo" per accedere alle prestazioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 41 del T.U.I.

Con l'ordinanza del 9/11/2020, il Tribunale ha dichiarato discriminatoria la questione ed ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'I.N.P.S. di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti. L'ordinanza è esecutiva e dovrà essere applicata, anche se dovesse essere proposto l'appello.

Rimaniamo in attesa che l'INPS adotti una circolare in merito.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)